



COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
Ambito Territoriale Alto Sebino

REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO PER LE UNITÀ D'OFFERTA ASILO NIDO

Ver. 1 - Approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 14.12.2020 e successive modifiche approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 20.02.2023, del 06.05.2024, del 04.11.2024 e del 10.11.2025

ART. 1 – NORMATIVA

1. Il presente regolamento disciplina l'attività per l'Ente gestore dell'Unità di offerta Prima infanzia - Asilo Nido accreditata presso l'Ambito Territoriale Alto Sebino (di seguito denominata Nido), conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Nido, in sintonia con la legislazione nazionale e regionale, attua un servizio educativo e sociale di interesse pubblico.
2. Il Nido è un servizio di tipo diurno che accoglie le bambine ed i bambini tra i tre mesi e i tre anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo e concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il benessere, anche psicofisico, e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.
3. Il Nido costituisce un'opportunità educativa e sociale di sostegno alle famiglie, ponendosi come servizio in luogo privilegiato per favorire la crescita globale dei bambini, realizzandone il diritto all'educazione e favorendo l'inserimento di bimbi con disabilità. Attraverso il gioco ed ogni altra situazione della giornata, il Nido offre al bambino la possibilità di apprendere, sperimentare ed interagire con i coetanei e con i bambini di età diversa, favorendo l'acquisizione di "basi sicure", affinché conoscenze ed emozioni costituiscano aiuto per la sua crescita. L'obiettivo primario che accompagna tutto il lavoro educativo, da realizzarsi in stretta collaborazione con le famiglie, è lo sviluppo armonico della personalità del bambino nelle sue azioni quotidiane e la valorizzazione delle individualità sessuali e culturali assunte come valori fondamentali di un'educazione orientata al rispetto delle diversità, alla pace e alla cooperazione. A tale scopo, viene garantito il raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche, o, ad altro titolo, interessate a configurarsi in attività di promozione culturale o di consulenza educativa e formativa

ART. 3 – DESTINATARI

1. Il Nido è un servizio destinato ai bambini tra i 3 mesi e 3 anni. Il Nido si articola in sezioni e l'assegnazione dei bambini viene fatta dall'équipe educativa. Il nido accoglie i bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica.
2. I bambini che compiono i 3 anni nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio hanno diritto alla frequenza fino alla fine dell'anno educativo. I bambini che compiono i 3 anni nel periodo fra 1° agosto e 31 dicembre, possono frequentare il servizio, previo consenso dell'Ente gestore. È possibile inoltre derogare la frequenza fino al compimento del 4 anno di età per i bambini segnalati da strutture

specialistiche.

3. La recettività del Nido è determinata dagli standard previsti dalla legislazione regionale ed è di competenza dell'Agenzia di Tutela della Salute (anche ATS) di Bergamo.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO

1. Il calendario del funzionamento del Nido è definito annualmente dall'Ente gestore in rapporto al progetto educativo, tenendo presenti le festività nazionali, le festività patronali e le vigenti disposizioni normative, nonché eventuali indicazioni assunte a livello di Ambito Territoriale Alto Sebino.
2. Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì, per almeno 9 ore consecutive di cui 7 dedicate ad attività educative, ed è possibile, all'atto dell'iscrizione, scegliere la frequenza con orario ridotto. La modifica dell'orario di frequenza può essere richiesta dalla famiglia del minore frequentante anche in corso d'anno educativo, fatta salva la facoltà dell'Ente gestore di validarla oppure di non concederla, sulla base delle proprie esigenze organizzative.
3. In via straordinaria, è consentita occasionalmente l'uscita anticipata del minore dal Nido, previo accordo con il personale educativo, nel rispetto degli orari dedicati al pasto ed al sonno dei bimbi. Ciò non dà diritto ad alcuna riduzione dell'importo della retta mensile dovuta.
4. L'Ente gestore ha facoltà di attivare presso il proprio Nido, un servizio di anticipo e/o di posticipo rispetto all'orario standard di apertura e di chiusura dello stesso, organizzando un apposito servizio di custodia dei bambini a pagamento. L'attivazione dei servizi sarà valutata con un numero minimo di richieste, stabilito dall'Ente gestore, tenendo conto dei costi organizzativi da sostenere per l'organizzazione e la gestione. I servizi sono attivabili versando l'integrazione della retta mensile dovuta per la frequenza, come stabilita da ciascun ente gestore.
5. All'uscita dal Nido, i bambini sono riaffidati al/ai proprio/i genitore/i o a colui che ne esercita la responsabilità genitoriale; ovvero ad altre persone adulte autorizzate, le cui generalità siano state preventivamente o contestualmente comunicate al personale del Nido. Nel caso di eventuale mancato ritiro del bambino entro l'orario di chiusura del Nido, l'educatrice in servizio lo accudisce, in attesa di affidarlo ad uno dei soggetti sopra indicati; se il ritardo si prolungasse oltre la mezz'ora con l'impossibilità di contattare uno dei soggetti sopra indicati si richiederà l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi competenti.
6. L'accesso al Nido è consentito ai genitori ed alle persone autorizzate, secondo quanto previsto nella carta dei servizi.

ART. 5 - ISCRIZIONI

1. La domanda d'iscrizione al Nido redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio indicato dall'Ente Gestore, deve pervenire all'ente medesimo nei seguenti periodi:
 - a) **prima "finestra temporale" dal 1° aprile al 15 maggio di ciascun anno, con pagamento del 50%**

della retta a decorrere dal 1° settembre, indipendentemente dall'effettiva frequenza del Nido del minore, valida per le seguenti casistiche:

- I. conferma dell'iscrizione per i bambini già frequentanti il Nido per garantire la continuità del percorso educativo avviato;
 - II. domanda di inserimento per i bambini già in lista d'attesa nell'anno educativo in corso;
 - III. domanda di nuovo inserimento da settembre al gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- b) **seconda “finestra temporale” dal 2 al 30 novembre**, valida solo per presentare la domanda di nuovo inserimento al Nido del minore dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno successivo, con pagamento del 50% della retta a decorrere dal 1° febbraio, indipendentemente dall'effettiva frequenza del Nido del minore.
2. La seconda “finestra temporale” verrà aperta solo nel caso di posti liberi alla data del 31 ottobre o in assenza di lista d'attesa.
 3. Eventuali inserimenti straordinari al Nido per situazioni particolari potranno essere autorizzati in deroga dall'ente gestore, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONI AL NIDO

1. I documenti da presentare, contestualmente alla richiesta di conferma/nuovo inserimento dell'ammissione al Nido sono i seguenti, salvo eventuali altri previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni ATS, in particolare per quanto attiene la certificazione vaccinali:
 - a) domanda o conferma di ammissione del minore e relativi allegati, sottoscritta da entrambi i genitori o da colui che esercita la responsabilità genitoriale ai sensi di legge;
 - b) attestazione I.S.E.E., a seconda della composizione del nucleo familiare e secondo le casistiche previste dalla normativa di riferimento, non scaduta, che avrà validità sino alla fine dell'anno educativo nella quale viene presentata, fermo restando la possibilità di presentare un “I.S.E.E. Corrente”, sempre nei casi previsti dalla normativa di riferimento;
 - c) certificazione delle vaccinazioni del minore;
 - d) eventuali certificazioni mediche relative ad allergie del minore, anche di tipo alimentare o attestanti altre patologie di cui si debba tenere conto nella frequenza al Nido;
 - e) eventuali diete personalizzate per il minore.
2. La documentazione relativa ai punti c), d) ed e) dovrà essere presentata anche nel corso dell'anno educativo di frequenza, qualora sopravvenissero nuove situazioni rispetto a quanto presente all'atto dell'iscrizione.
3. Si ricorda inoltre alle famiglie che non è possibile iscrivere i propri figli all'Asilo Nido prima della nascita stessa.

ART. 7 – GRADUATORIA DI AMMISSIONE E LISTA DI ATTESA

1. Il Nido è aperto ai bambini, come definito in particolare ai precedenti articoli 3 e 4, con priorità a quelli residenti nel Comune in cui è ubicato il servizio e nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Alto Sebino - di cui alla L. n. 328/2000 - della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, fatto salvo quanto precisato nel precedente articolo 5.
2. In caso di residue disponibilità di posti rispetto alle priorità di cui al presente Regolamento, possono essere ammessi anche bambini residenti in Comuni al di fuori dell'Ambito Territoriale Alto Sebino della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
3. Entro il 15 giugno l'Ente gestore del Nido provvederà ad esaminare le conferme d'iscrizione e le nuove domande d'iscrizione pervenute durante la prima "finestra tempo-rale" ed alla formazione della "graduatoria di ammissione".
4. La "graduatoria di ammissione" di cui al punto che precede viene formulata esclusivamente tenuto conto delle nuove domande, nonché di quelle già presenti nella lista di attesa dell'anno educativo in corso. Le riconferme di iscrizione restano escluse dalla "graduatoria di ammissione" in quanto accedono di diritto all'anno educativo successivo. Resta salvo l'obbligo sia per le riconferme, che per le domande in lista d'attesa dell'anno educativo precedente, di dover presentare la domanda di riconferma nei termini stabiliti.
5. Le famiglie **avranno tempo fino al 30 giugno** per procedere alla **conferma dell'iscrizione** per la prima "finestra temporale" e fino al **30 gennaio** per la seconda "finestra temporale"; decorso tale termine, la mancata conferma sarà considerata **rinuncia al posto assegnato**.
6. Gli iscritti che non vengono inseriti al Nido per effetto dell'esaurimento dei posti disponibili vanno a costituire la "lista di attesa", secondo l'ordine di punteggio conseguito dal più alto al più basso.
7. In via ordinaria, entro la fine del mese di dicembre, se si è proceduto all'apertura della seconda "finestra temporale", l'ente gestore del Nido provvederà ad esaminare le domande d'iscrizione pervenute ed alla formazione della relativa ulteriore "graduatoria di ammissione".
8. Le graduatorie saranno redatte applicando i criteri indicati nell'allegato A) al presente regolamento.
9. Sarà cura dell'Ente gestore fornire tempestiva comunicazione dell'esito della domanda, a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mano ovvero a posta elettronica, anche non certificata, alle famiglie coinvolte.

ART. 8 – INSERIMENTO

1. L'inserimento al Nido deve avvenire gradualmente, in collaborazione con la famiglia, secondo quanto previsto nella carta dei servizi del Nido.
2. Il periodo di inserimento al Nido rientra a pieno effetto nel pagamento della retta prevista per il tipo di inserimento richiesto (part / time – tempo pieno), anche se fruito con modalità e durata diverse (orario ridotto o parziale).

ART. 9 - SISTEMA TARIFFARIO

1. La fruizione del Nido è soggetta al pagamento di una retta mensile, calcolata in base al valore dall'attestazione I.S.E.E presentata, di cui al precedente punto 6. Qualora questa non venisse presentata nei tempi indicati dall'Ente gestore, verrà applicata la tariffa massima vigente.
2. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Alto Sebino, in via ordinaria nel periodo antecedente le iscrizioni, stabilisce annualmente con propria deliberazione le rette da applicare nell'anno educativo successivo e le fasce di importo dell'I.S.E.E. da considerare.
3. Gli Enti gestori recepiranno ed applicheranno le rette così come definite al punto che precede, tenendo conto di quanto previsto dai propri ordinamenti e disposizioni regolamentari.
4. Qualora la situazione economica familiare muti in corso d'anno educativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di I.S.E.E. Corrente, potrà essere presentata la nuova documentazione necessaria per richiedere l'adeguamento della retta applicata. L'adeguamento non ha effetto retroattivo, ma decorrerà dal mese successivo alla data di presentazione della mutata situazione economica, che verrà presa in considerazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Di norma la retta di frequenza dovrà essere versata dalla famiglia anticipatamente entro il giorno 10 del mese di frequenza, fatta salva la possibilità da parte dell'Ente gestore di disporre diversamente, per effetto di specifiche esigenze organizzative / funzionali.

ART. 10 – CONVALIDA NUOVE ISCRIZIONI E VERSAMENTO ACCONTO

1. Nel periodo successivo al 15 giugno, al termine della fase istruttoria delle nuove richieste di inserimento pervenute, nonché dopo il 31 dicembre in caso di nuove richieste pervenute a seguito dell'eventuale apertura della seconda finestra temporale, l'Ente gestore invia alla famiglia apposita comunicazione di richiesta di convalida della nuova iscrizione al Nido.
2. Nei dieci giorni successivi all'invio della richiesta di cui al punto che precede, i destinatari devono trasmettere apposita conferma scritta e procedere al versamento all'Ente gestore di un acconto determinato dall'Ente gestore medesimo fino al massimo di una mensilità della retta dovuta.
3. La somma di cui al punto che precede verrà conguagliata con l'importo dovuto per l'ultima mensilità di frequenza del minore, al termine del suo intero percorso educativo al nido e non al termine del singolo anno educativo di frequenza.
4. La mancata convalida e/o il mancato versamento dell'acconto dovuto determina l'annullamento della richiesta di iscrizione al Nido del minore.

ART. 11 – RIDUZIONI DELLA RETTA

1. I casi in cui è possibile ottenere o richiedere la riduzione dell'importo della retta dovuta, l'entità della riduzione e le modalità di calcolo della stessa, come definiti nell'allegato C (Funzionamento e rette), sono stabiliti annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Alto Sebino, nel periodo antecedente le iscrizioni, contestualmente alla de-finizione delle rette da applicare nell'anno educativo successivo.
2. Gli Enti gestori recepiranno ed applicheranno le indicazioni deliberate dall'Assemblea dei Sindaci di cui al punto che precede, tenendo conto di quanto previsto dai propri ordinamenti e disposizioni Regolamentari.

ART. 12 – ALLONTAMENTO E RIAMMISSIONE DEL MINORE

1. La coordinatrice del Nido o le educatrici possono allontanare il bambino dal servizio, nei casi e con le modalità indicate nella carta dei servizi e secondo quanto previsto dalle normative regionale, nonché dalle indicazioni/linee guida impartite dall'ATS e/o dall'autorità sanitaria competente.
2. Nel caso di assenza per malattia, indipendentemente dal numero di giorni, il rientro al Nido dovrà essere accompagnato da autocertificazione di almeno uno dei genitori e/o da colui che esercita la responsabilità genitoriale ai sensi di legge, che attesti di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico, come previsto dalla normativa di Regione Lombardia con riferimento alla D.G.R. del 30 settembre 2004 n. VII/18853, nonché successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 13 – DIMISSIONE ANTICIPATA

1. Per richiedere la dimissione anticipata della frequenza al Nido durante l'anno educativo in corso di svolgimento, entrambe i genitori o colui che esercita la responsabilità genitoriale, devono inoltrare all'Ente Gestore un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
2. L'interruzione del pagamento della retta dovuta decorre dal mese successivo a quello in cui è stata comunicato il ritiro, fatto salvo il caso di mancato preavviso, che comporterà il pagamento della retta anche del mese in cui la dimissione è avvenuta.
3. Dopo il 31 maggio non sarà possibile effettuate dimissioni anticipate. Pertanto, eventuali preavvisi dovranno essere presentati entro la fine del mese di aprile. In caso di dimissioni dopo il 31 maggio sarà comunque dovuto il pagamento delle rette dei successivi mesi, sino al termine dell'anno educativo.
4. Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, salvo giustificati motivi condivisi con l'Ente gestore, o la mancata frequenza per un mese consecutivo (non giustificata da certificazione medica o da altro valido motivo opportunamente documentato) comportano la dimissione d'ufficio



del minore dal servizio a partire dal mese successivo. In tali circostanze il minore non potrà più essere accolto presso il Nido e la famiglia dovrà corrispondere all'Ente gestore quanto dovuto, dedotto l'acconto versato in sede di convalida di iscrizione che verrà trattenuto dallo stesso Ente gestore.

ART. 14 - FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN CAPO ALL'AMBITO ALTO SEBINO

1. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito Alto Sebino svolge funzioni di coordinamento e raccordo tecnico in ordine alle Unità d'offerta oggetto del presente Regolamento e accreditate presso lo stesso Ambito, mentre le linee programmatiche e di indirizzo vengono stabilite dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Alto Sebino, oltre a quanto previsto dagli artt. 9 e 11 del presente Regolamento, è competente in ordine all'adozione di ogni altro atto contenente indicazioni generali sul servizio Nido (i.e. Schema tipo "Carta dei Servizi"), a cui gli Enti gestori devono uniformarsi tenendo conto di quanto previsto dai propri ordinamenti e disposizioni regolamentari.
2. Presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito Alto Sebino è istituito uno specifico fondo destinato al finanziamento e al supporto degli Enti gestori erogatori del servizio Nido accreditati presso l'Ambito.
3. La dotazione del fondo e i criteri di assegnazione delle risorse verranno stabiliti annualmente da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Alto Sebino, in ragione delle disponibilità di bilancio e valorizzando in particolare la presenza di iscritti residenti nei Comuni afferenti all'Ambito non sede di Nido.
4. Il fondo di cui ai punti che precede può concorrere unitamente alle risorse regionali e statali destinate al finanziamento delle unità d'offerta oggetto di regolamentazione.
5. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Ambito Alto Sebino, in collaborazione con gli enti accreditati alla formazione, garantirà, per mezzo di fondi propri o di altri enti sovracomunali, annualmente un percorso formativo rivolto agli operatori socio-educativi al fine dell'assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dalle normative vigenti.

ART. 15 - NORME DI CHIUSURA E RINVIO

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate le previsioni regolamentari ed organizzative dell'ente contrastanti con il medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità del provvedimento che lo approva, secondo i termini di legge, e gli effetti a regime decorrono dall'anno educativo 2021/22. L'articolo 5 e la disciplina in materia di iscrizioni trovano applicazione contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento.
4. Gli allegati e i documenti tecnici richiamati dal presente Regolamento, tra cui a titolo esemplificativo, il sistema tariffario e le riduzioni, oggetto di revisione periodica da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Alto Sebino e di recepimento da parte degli Enti gestori, vengono fatti propri

ed applicati dagli Enti gestori con atti, anche successivi all'adozione del presente Regolamento, dell'organo competente, monocratico e/o collegiale, avente funzioni esecutive o di amministrazione (i.e. Giunta Comunale, Consiglio di gestione/amministrazione).

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

- A. Criteri di ammissione
- B. Schema tipo "Carta dei Servizi"
- C. Funzionamento e rette.